




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2681 e abb.-A

Riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio
superiore della magistratura

N. 435 – 20 aprile 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2681 e abb.-A

Riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio
superiore della magistratura

N. 435 – 20 aprile 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	5
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	6
ARTICOLO 1	6
OGGETTO E PROCEDIMENTO	6
ARTICOLO 2	7
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI, ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO E DEGLI UFFICI GIUDICANTI E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ	7
ARTICOLO 3	9
MODIFICHE DEL SISTEMA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO E DELLE VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ.....	9
ARTICOLO 4	10
RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'ACCESSO IN MAGISTRATURA	10
ARTICOLO 5	15
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI.....	15
ARTICOLO 6	17
COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI VIGENTI	17
ARTICOLO 7	17
MODIFICHE ALLA PIANTA ORGANICA E ALLE COMPETENZE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.....	17
ARTICOLO 8	19
ULTERIORI MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	19
ARTICOLO 9	20
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DI MAGISTRATI PER INFERMITÀ	20
ARTICOLO 10	21
CORSI DI FORMAZIONE PER FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE.....	21
ARTICOLO 11	23
MODIFICHE IN MATERIA DI ILLECITI DISCIPLINARI DEI MAGISTRATI	23

ARTICOLO 12.....	24
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 160/2006	24
ARTICOLO 13.....	26
ULTERIORI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 160/2006	26
ARTICOLO 14.....	27
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI DI GESTIONE E INTERVENTI PER GARANTIRE L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.....	27
ARTICOLO 15.....	29
ELEGGIBILITÀ DEI MAGISTRATI.....	29
ARTICOLO 16.....	30
ASPETTATIVA PER INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE	30
ARTICOLO 17.....	31
<i>STATUS</i> DEI MAGISTRATI IN COSTANZA DI MANDATO O DI INCARICO DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE	31
ARTICOLO 18.....	32
RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI CANDIDATI E NON ELETTI.....	32
ARTICOLO 19.....	33
RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DI MANDATI ELETTIVI E INCARICHI POLITICI DI GOVERNO DI ENTI TERRITORIALI	33
ARTICOLO 20.....	34
RICOLLOCAMENTO A SEGUITO DELL'ASSUNZIONE DI INCARICHI APICALI E INCARICHI DI GOVERNO NON ELETTIVI	34
ARTICOLO 21.....	36
MODIFICA DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.....	36
ARTICOLO 23.....	37
SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM	37
ARTICOLI 25 E 26	38
SELEZIONE DEI MAGISTRATI ADDETTI ALLA SEGRETERIA DEL CSM	38
ARTICOLO 27.....	42
UFFICIO STUDI E DOCUMENTAZIONE DEL CSM	42

ARTICOLO 31	44
COMPONENTI DEL CSM ELETTI DAI MAGISTRATI	44
ARTICOLO 33	45
MODIFICHE IN MATERIA DI CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI PER I MEMBRI TOGATI DEL CSM	45
ARTICOLO 37	46
MODIFICHE IN MATERIA DI INDENNITÀ DEI COMPONENTI DEL CSM	46
ARTICOLO 40	48
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE	48
ARTICOLO 42	49
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	49

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2681-A
Titolo:	Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Walter Verini Eugenio Saitta
Gruppo:	PD e M5S
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge, nel testo elaborato dalla Commissione di merito in sede referente, reca deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 42 una clausola di invarianza finanziaria, con rinvio all'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (*cf.* scheda relativa all'art. 42).

Si evidenzia che nel corso dell'esame in sede referente, il testo originario del provvedimento è stato modificato e integrato per effetto dell'approvazione di numerosi emendamenti, tra cui quelli di iniziativa governativa, corredati di relazione tecnica. Ai fini dell'esame del provvedimento si farà riferimento, pertanto, alla relazione tecnica originaria, per le parti ancora riferibili al testo iniziale, e alle relazioni tecniche relative agli emendamenti governativi approvati.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle relazioni tecniche nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Oggetto e procedimento

La norma delega il Governo adottare¹ uno o più decreti legislativi in materia di trasparenza ed efficienza dell'ordinamento giudiziario definendo l'oggetto dell'intervento e le procedure² per l'esercizio della delega (commi da 1 a 4). In particolare, vengono elencati i diversi ambiti dell'intervento (comma 1) in cui intervenire nel rispetto di principi e criteri direttivi individuati dagli articoli da 2 a 5 (Capo I).

Si evidenzia che, in base al comma 1, lettera a), cui si riferiscono i principi e criteri direttivi dell'articolo 2, il Governo dovrà emanare decreti legislativi finalizzati a:

- rimodulare i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché rivedere il numero degli incarichi semidirettivi;
- ridefinire i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- riformare il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero.

In base al comma 1, lettera b), cui si riferiscono i principi e criteri direttivi dell'articolo 3, il Governo è delegato a razionalizzare il funzionamento del consiglio giudiziario.

In base al comma 1, lettera c), cui si riferiscono i principi e criteri direttivi dell'articolo 4, il Governo è delegato a modificare i presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.

In base al comma 1, lett. d), cui si riferiscono i principi e criteri direttivi dell'articolo 5, il Governo è delegato altresì al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce, in modo sintetico, le finalità e l'oggetto dell'intervento normativo realizzato con il provvedimento e, con riguardo all'articolo in esame, si limita a ribadirne il contenuto.

¹ Entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

² Gli schemi gli schemi di decreto legislativo, tra l'altro, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2). Entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal Capo I possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati (comma 3). Entro tre anni dalla scadenza del medesimo termine, il Governo provvede, altresì, alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'art. 17-*bis*, commi 1 e 2, della legge n. 400/1988 (comma 4).

La relazione tecnica riferita all'emendamento governativo approvato in Commissione di merito segnala la natura ordinamentale e precettiva degli interventi disposti sull'articolo 1. Le modifiche apportate non sono, altresì, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della norma.

ARTICOLO 2

Criteria di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e degli uffici giudicanti e conferimento delle funzioni di legittimità

La norma detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a*), relative alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura. Con specifico riferimento alla modifica della disciplina delle funzioni direttive e semidirettive vengono, tra gli altri indicati i seguenti principi criteri direttivi:

- prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge n. 241/1990, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura (CSM) (comma 1, lett. *a*));
- prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi siano stabilite, in ogni caso, modalità idonee ad acquisire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio, nonché dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati (comma 1, lett. *c*));
- prevedere che il CSM, nella valutazione ai fini della conferma degli incarichi, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati (comma 1, lett. *g*));
- prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma (comma 1, lett. *b*));
- stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni (comma lett. *i*));

- prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero (comma 1, lett. *n*)).

Con riguardo alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti³ e per garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero vengono, tra gli altri indicati i seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere che il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate da documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici (comma 2, lett. *a*));
- prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi in via telematica (comma 2, lett. *b*));
- semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero (comma 2, lett. *c*)).

Con riguardo alla ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità vengono, tra gli altri indicati i seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito (comma 3, lett. *a*));
- prevedere l'adozione di criteri di valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità (comma 3, lett. *b*)).

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che le disposizioni proposte hanno natura ordinamentale e precettiva-attuativa e apportano miglioramenti significativi alla disciplina degli incarichi e dell'individuazione delle figure apicali rafforzando l'attenzione su un sistema oggettivo di ponderazione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e la riconferma dei medesimi. Inoltre, si potenziano le linee direttrici per la completa attuazione per una gestione efficiente e trasparente della funzione giurisdizionale, secondo i principi e le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, facendo leva sulla distinzione delle attività svolte dai magistrati, separando quelle tipiche e istituzionali da quelle svolte dai medesimi per altre finalità non direttamente riconducibili ed afferenti alla funzione giudiziaria. La relazione tecnica segnala, dal punto di vista

³ Di cui agli art. 7-*bis* e 7-*ter* del RD n. 12/1941.

finanziario, che non intervenendo modifiche in materia di trattamenti economici e sul regime stipendiale dei magistrati, le norme introdotte non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale e precettiva della norma, nonché la sua neutralità finanziaria, confermate anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità

La norma detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b*), relativa alle modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità dei magistrati. A tal fine tra i principi criteri direttivi viene prevista l'introduzione della facoltà, per i componenti avvocati e professori universitari, di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario, sulla base delle segnalazioni a fatti specifici incidenti sulla professionalità dei magistrati sottoposti a valutazione⁴, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione (comma 1, lett. *a*)).

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento per le parti ancora riferibili al testo afferma che la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari da parte dei membri c.d. laici, non comporta l'attribuzione di ulteriori compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, atteso che si tratta solo di una modifica della composizione del collegio riguardo a deliberazioni adottate nell'ambito della medesima seduta per la quale i componenti non togati percepiscono un unico gettone di presenza, fissato nella misura di 30 euro, sulla base della partecipazione giornaliera già prevista a legislazione vigente. Pertanto, la disposizione di estendere la partecipazione dei componenti laici alle sedute indicate al comma 1, lett. a) risponde ad un principio di carattere generale nonché ad esigenze di pubblicità e trasparenza degli adempimenti del Consiglio e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁴ Di cui all'art. 11, comma 4, lett. *f*), del D.lgs. n. 160/2006.

Anche per le restanti disposizioni dell'articolo in esame, la relazione tecnica rappresenta l'assenza di onerosità delle norme, trattandosi di modifiche volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale relativi a compiti e funzioni proprie del CSM che potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie direttamente gestite da tale organo.

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito ribadisce il contenuto delle modifiche apportate all'articolo e, confermando quanto evidenziato dalla relazione tecnica originaria, riferisce che l'insieme delle previsioni contenute nell'intervento in esame, non determinano oneri per la finanza pubblica trattandosi di disposizioni volte ad incidere sugli aspetti procedimentali dei compiti e delle funzioni proprie dell'ordine giudiziario, che dispone di autonome risorse umane strumentali e finanziarie all'uopo destinate e gestite direttamente dal CSM quale organo di autogoverno.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale delle disposizioni e preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla modifica della disciplina della partecipazione dei c.d. membri laici (avvocati e professori universitari) ai lavori dei consigli giudiziari in sede di valutazione di professionalità dei magistrati.

La relazione tecnica, in particolare, riferisce che la possibilità di partecipazione e voto in tale procedimento di valutazione non comporta l'attribuzione di ulteriori compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, rispetto a quelli già riconosciuti a legislazione vigente; ciò, in quanto si tratta di una modifica della composizione del collegio riguardo a deliberazioni che vengono adottate nell'ambito della medesima seduta per la quale i componenti non togati percepiscono un unico gettone di presenza, fissato nella misura di 30 euro, sulla base della partecipazione giornaliera già prevista a legislazione vigente.

ARTICOLO 4

Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura

La norma detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), relativa alle modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura. A tal fine, tra gli altri, vengono indicati i seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere che i laureati in giurisprudenza, a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario (comma 1, lett. a));

- fermo restando quanto sopra disposto, prevedere la facoltà di iniziare il previsto tirocinio formativo⁵ a seguito del superamento dell'ultimo esame del relativo corso di laurea (comma 1, lett. *b*));
- prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi (a fronte della possibilità di organizzare disciplinata a normativa vigente) anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, che abbiano in corso o abbiano svolto il suddetto tirocinio formativo, oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo⁶, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari (comma 1, lett. *c*));
- prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti⁷ (comma 1, lett. *c*-bis));
- prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario (comma 1, lett. *d*)).

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento per le parti ancora riferibili al testo, ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la disposizione di delega, di cui al comma 1, lett. *a*), detta i requisiti per l'accesso alla magistratura, prevedendo un concorso al quale può accedere una platea più vasta senza aprioristici restringimenti.

Al riguardo la relazione tecnica segnala che per l'organizzazione dei concorsi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio del Ministero della giustizia, a legislazione vigente e che tale stanziamento potrà essere incrementato con la riassegnazione degli ulteriori contributi dovuti per il possibile aumento delle domande di partecipazione al concorso previsto dalla presente disposizione.

Il predetto contributo è stato fissato nella misura forfettaria di euro 50 con decreto ministeriale del 16 settembre 2014 del Ministro della giustizia (articolo 4), che ha stabilito altresì le modalità di versamento dello stesso.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che al fine di effettuare una stima seppur di massima degli oneri connessi ad un possibile ampliamento della platea di partecipanti al concorso dovuta al presente intervento normativo, occorre valutare una serie di elementi che condizionano la spesa complessiva dell'organizzazione e della gestione del suddetto

⁵ Di cui all'art. 73 del DL n. 69/2013.

⁶ Di cui all'art. 14, del DL n. 80/2021.

⁷ Rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale, sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea.

concorso. Sulla base dei dati forniti dalla Direzione magistrati dell'amministrazione della giustizia occorre preventivamente constatare il netto divario fra il numero di domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati e il numero di candidati presenti al primo giorno della prova scritta. Siffatto divario viene evidenziato in una tabella che riporta i dati relativi ai concorsi per magistrato ordinario banditi nel periodo 2008-2018.

La serie storica dei dati 2008-2018 evidenzia un *trend* negativo nel numero di domande presentate per la partecipazione al concorso in magistratura ordinaria, mentre indica un andamento quasi costante delle presenze al primo giorno delle prove scritte pari a circa il 30% delle domande di partecipazione su una media decennale (per la consultazione di tali dati si rinvia al testo della relazione tecnica).

Le domande di partecipazione al concorso prese in considerazione per il calcolo dell'onere sono basate sulla media del triennio 2017-2019 che risulta pari a circa 14.737 come si deduce dalla tabella riportata a seguire.

Anno	Domande di partecipazione	Media triennio (2017-2019)
2017	15.020	5.007
2018	15.368	5.123
2019	13.823	4.608
Totale domande	44.211	14.737

Sulla base dei suddetti assunti viene ipotizzato che su una media di circa 14.737 partecipanti al concorso in magistratura, saranno presenti alle prove scritte 8.000 candidati, dei quali soltanto circa 5000-6000 parteciperanno effettivamente al concorso.

Nel prospetto che segue è riportata la stima media delle voci di spesa più consistenti sostenute per la gestione di un concorso in magistratura, basata sui parametri sopraindicati e quantificata prudenzialmente in euro 1.291.000,00:

(euro)

Stima media dei costi di organizzazione e gestione del concorso per l'accesso in magistratura		
Riferimento normativo	Voci di costo	Importo
Comma 1, lett. a)	Locali sede scritti	600.000
	Commissioni e personale di sorveglianza	470.000
	Carta, stampanti e cancelleria	55.000
	Facchinaggio	150.000
	Schermatura elettronica	16.000
	Totale	1.291.000

Ipotizzando un incremento medio del 10% delle domande di partecipazione al concorso pari a 1.473 (10% di 14.737), si può assicurare che i costi sostenuti per gli anni successivi anche a seguito di tale incremento possono essere riassorbiti nella stima sopra indicata parzialmente anche attraverso il gettito di entrate ricevuto per il versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura di euro 50, lasciando invariata la spesa di euro 1.291.000 soprattutto in virtù del ragionamento operato sui dati della serie storica che dimostrano quanto la partecipazione effettiva al suddetto concorso risulti assai inferiore alle 8000 unità stimate e che se aumentata anche di 1.473 i futuri candidati rientrerebbero sempre nel parametro assunto a base del calcolo. Si assicura, pertanto, che la modifica normativa in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Con riferimento al comma 1, lettera b), la relazione tecnica evidenzia che non si rinvencono nuovi profili finanziari a carico della finanza pubblica, in quanto l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle complessive esigenze di finanziamento delle borse di studio, sono rinvenibili a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 190/2014, resi disponibili annualmente come previsto dall'art. 22, comma 2, del DL n. 83/2015. Tali risorse risultano iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministro della giustizia, Programma 1.2 Giustizia civile e penale - Azione "Efficientamento del sistema giudiziario" nonché nell'ambito delle disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7 del DL n. 143/2008. La relazione tecnica assicura, pertanto, che l'assegnazione delle borse di studio avviene nel limite delle risorse annualmente disponibili destinate a tale specifica finalità.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, lettera c) la relazione tecnica evidenzia che il criterio di delega in questione prevede che i costi di organizzazione dei corsi gravino sui partecipanti secondo la capacità reddituale degli stessi o del loro nucleo familiare. Pertanto viene evidenziata la neutralità finanziaria della previsione considerato che gli oneri derivanti dall'organizzazione e tenuta dei sopraindicati corsi di preparazione, destinati comunque ad una circoscritta platea di soggetti ammessi, potranno trovare copertura attraverso le entrate derivanti dal versamento delle quote di partecipazione opportunamente commisurate alle reali previsioni di spesa, ferma restando la possibilità di avvalersi delle competenze professionali nonché di strumentazioni didattiche e locali già destinati alle attività formative della Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito ribadisce il contenuto delle modifiche e delle integrazioni apportate alla disposizione e conferma la neutralità finanziaria della previsione considerato che gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di preparazione (comma 1, lett. c)) cui è tenuta la Scuola superiore della magistratura, potranno trovare copertura attraverso le entrate derivanti dal versamento delle quote di partecipazione opportunamente commisurate alle reali previsioni di spesa, ferma restando la possibilità di avvalersi delle competenze professionali nonché di strumentazioni didattiche e locali già destinati alle attività formative della Scuola, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla sostenibilità dell'intervento in esame, comunque, la relazione tecnica rappresenta che la Scuola superiore della magistratura potrà garantire l'organizzazione dei corsi di preparazione avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", Azione - Funzionamento della

Scuola superiore della magistratura, che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo e che vengono annualmente assegnate al bilancio della Scuola, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle attività formative in questione, ritenendo che tali oneri possano essere gestiti anche in termini di una migliore allocazione delle risorse. La relazione tecnica assicura, al riguardo, l'adeguatezza degli stanziamenti relative alle spese per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura sia in termini di strutture che di personale. La relazione tecnica ribadisce, pertanto, che tali adempimenti potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica volte a dimostrare la possibilità di far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente alle modifiche disposte (comma 1, lett. a)) alla disciplina di accesso al concorso in magistratura, che delineano, come confermato dalla stessa relazione tecnica, una platea di partecipanti potenzialmente più vasta rispetto a quella valutabile a normativa vigente.

In particolare la relazione tecnica ipotizza (sulla base dei dati del triennio 2017-2019) una media di circa 14.737 domande di partecipazione al concorso, con un incremento del 10% (1.473 ulteriori domande) per effetto della norma in esame e una presenza alle prove scritte di 8.000 candidati (numero superiore a quello desumibile sulla base dell'andamento della serie storica del periodo 2008-2018) dei quali soltanto circa 5000-6000 si prevede che parteciperanno effettivamente al concorso. La relazione tecnica riferisce, inoltre, che i costi di organizzazione e gestione del concorso per l'accesso in magistratura, che vengono stimati in euro 1.291.000, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio (*Cfr. supra*) che potranno essere, altresì, integrate attraverso il gettito di entrate ricevuto per il versamento della quota individuale di partecipazione al concorso nella misura di euro 50.

Pertanto, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati e i parametri sottostanti la stima dei costi di organizzazione e gestione del concorso per l'accesso alla magistratura (indicati in euro 1.291.000), né la correlazione tra tale importo e la platea di partecipanti attesi in ragione della norma in esame. La relazione tecnica si limita, infatti, ad indicare l'incidenza delle singole voci che contribuiscono alla determinazione dell'importo stimato.

Tanto premesso, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione volti ad integrare i dati forniti dalla relazione tecnica al fine di verificare le stime fornite.

Con riguardo al comma 1, lett. b), andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la neutralità finanziaria della norma, riferita dalla relazione tecnica. Questa, infatti, si limita ad affermare che l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle complessive esigenze di finanziamento delle borse di studio, attivabili in ragione della norma, sarebbero rinvenibili a legislazione vigente, senza tuttavia esplicitare la stima dell'onere derivante dalla disposizione né l'ammontare effettivo delle risorse utilizzabili a copertura.

In merito al comma 1, lettera c), non si formulano osservazioni posto che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, il criterio di delega prevede che i costi di organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario gravino sui partecipanti secondo la capacità reddituale degli stessi o del loro nucleo familiare.

Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica volti a confermare l'adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura nonché delle risorse di struttura e di personale della medesima scuola per far fronte all'organizzazione dei suddetti corsi.

ARTICOLO 5

Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili

La norma detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *d)*, relativa al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

A tal fine, tra gli altri, vengono indicati i seguenti principi e criteri direttivi:

- individuare le tipologie di incarichi⁸ extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico (comma 1, lett. *a)*);
- individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa (comma 1, lett. *b)*);
- prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato possa essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza (comma 1, lett. *c)*);
- prevedere che il magistrato, al termine dell'incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori

⁸ Includendo in ogni caso il Capo di gabinetto, Vice capo di gabinetto, Direttore dell'ufficio di gabinetto, Capo della segreteria del Ministro.

ruolo non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga (comma 1, lett. e));

- prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenti una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno (comma 1, lett. f));
- stabilire che i magistrati non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente i sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo in posizione di fuori ruolo non può superare complessivamente i dieci anni (comma 1, lett. g));
- ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo, stabilendo tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica (comma 1, lett. h)).

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la rinnovata disciplina degli incarichi in posizione di fuori dal ruolo organico della magistratura, considerato che tra i principi di delega viene espressamente prevista la possibilità di ridurre il numero complessivo dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie -fissato in complessive 200 unità dalla Tabella B allegata alla legge n. 71/1991, come da ultimo modificata per effetto dell'articolo 1, comma 614, della legge n. 234/2021 - non incidendo sulla dotazione organica complessiva della magistratura e sui trattamenti economici, non determina effetti negativi per la finanza pubblica. Pertanto, considerato il carattere ordinamentale degli interventi realizzati con la disposizione in esame, la relazione tecnica rappresenta la neutralità finanziaria delle modifiche in essa contenute e assicura che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto della natura ordinamentale della norma e di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la sua neutralità finanziaria.

ARTICOLO 6

Coordinamento con le disposizioni vigenti

La norma rinvia ai successivi decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui all'articolo 1 il coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione delle medesime deleghe, anche modificando la formulazione e la collocazione di specifiche disposizioni richiamate dalla norma, operando le necessarie abrogazioni, nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie (comma 1).

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento riferisce che la disposizione possiede natura ordinamentale e non presenta riflessi di carattere finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della norma.

ARTICOLO 7

Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione

Normativa vigente. L'art. 115 del RD n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) prevede che della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo. Al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Il Primo Presidente della Corte di cassazione, anno per anno, può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. Il primo presidente della Corte di cassazione può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo.

La norma sostituisce l'articolo 115 del RD n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario), recante la disciplina dei magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. La disposizione introdotta conferma la destinazione di magistrati (nel numero di sessantasette unità) della pianta organica della Corte di cassazione all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. Vengono, poi, modificati i requisiti⁹ richiesti ai suddetti

⁹ Al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.

magistrati per tale destinazione, prevedendo, inoltre, che questi siano previamente sottoposti ad una procedura di valutazione da parte della commissione del CSM prevista dall'art. 12, comma 13, del D.lgs. n. 160/2006 per il conferimento di funzioni giudicanti e requirenti di legittimità (comma 1)

La suddetta Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D.lgs. n. 160/2006, è composta da cinque membri che durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

La norma prevede, altresì, che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti previsto tra i suddetti requisiti, ai fini della destinazione all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione (comma 2). Viene, infine, disposto che il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, possa applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo¹⁰ alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità (comma 3). A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo (comma 4).

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa è tesa a razionalizzare i compiti e le funzioni dei magistrati assegnati al ruolo ed al massimario della Cassazione, ha natura precettiva e non ha effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che le attività disciplinate potranno essere garantite con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'applicazione alle sezioni della Suprema Corte di magistrati appartenenti all'Ufficio del massimario e del ruolo potrà agevolare la definizione delle cause pendenti e lo smaltimento dell'arretrato senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, non operandosi modifiche dei trattamenti stipendiali già in godimento.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale e la neutralità della norma, confermate dalla relazione tecnica.

¹⁰ Purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.

ARTICOLO 8

Ulteriori modifiche all'Ordinamento giudiziario

La norma reca ulteriori modifiche al RD n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione e di tramutamenti ad altra sede o ufficio. In particolare, vengono novellate le seguenti disposizioni del suddetto regio decreto:

- comma 1 dell'articolo 7-*bis*, disponendo che le tabelle¹¹ degli uffici giudicanti siano adottate per un quadriennio (le tabelle sono definite con cadenza triennale a normativa vigente) (comma 1, lett. *a*));
- art. 194, prevedendo che i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione non possano essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio (il periodo minimo di permanenza in sede previsto a normativa vigente per la generalità dei magistrati è di quattro anni) (comma 1, lett. *c*)).

Viene, inoltre, disposta l'abrogazione dell'art. 195 dell'Ordinamento giudiziario, al fine di estendere l'ambito di applicazione dell'art. 194 che obbliga ad una permanenza di almeno quattro anni nella sede anche al Presidente aggiunto della Corte di cassazione, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, nonché ai presidenti e ai procuratori generali di Corte di appello (comma 1, lett. *d*)).

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento per le parti ancora riferibili al testo ribadisce il contenuto della norma e riferisce che trattasi di modifiche che incidono su aspetti ordinamentali e promuovono il naturale avvicendamento delle funzioni giudicanti e requirenti, così da garantire una maggiore trasparenza ed imparzialità dell'attività giurisdizionale attraverso la rimodulazione del vincolo di permanenza dei magistrati nella sede di prima assegnazione, i quali potranno presentare domanda di trasferimento presso altra sede da loro prescelta in termini più brevi e senza godere, nell'eventualità che risultino vincitori dell'interpello, di alcuna indennità aggiuntiva diversamente da quanto avviene, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 133/1998, in caso di trasferimento d'ufficio in sedi ritenute disagiate. La sede, da tali magistrati resa vacante, verrà posta ad interpello a domanda per successivi trasferimenti senza che dalla disposizione che si introduce possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹¹ Sulle tabelle interviene anche la delega di cui all'art. 2, comma 2 (Cfr. *Supra*) e, per coordinamento in relazione alle funzioni del CSM, l'art. 26 (Cfr. *Infra*).

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito ribadisce il contenuto della norma, ne espone le finalità e precisa che questa ha natura precettiva e non ha effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerate la natura ordinamentale e la neutralità della norma, confermate dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa di magistrati per infermità

La norma modifica l'articolo 3, secondo comma, del R.D.lgs. n. 511/1946 (Guarentigie della magistratura) ampliando i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati. In particolare viene previsto che il magistrato possa essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio, anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, per come già accertato, sia incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie (comma 1).

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento per le parti ancora riferibili al testo in esame, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa ha natura ordinamentale ed è diretta a contrastare il rischio cui è esposto l'ufficio giudiziario in considerazione dell'elevato grado di probabilità di decisioni errate, produttive di danni nei confronti degli utenti, assunte dal magistrato che versi in uno stato di infermità permanente ed irreversibile, il quale continui ad espletare la propria attività perché non è ancora intervenuta nei suoi confronti la dichiarazione ed il provvedimento di dispensa dal servizio. Sotto il profilo finanziario, inoltre, il collocamento d'ufficio in aspettativa del magistrato che versi in uno stato d'infermità permanente incompatibile con la prosecuzione dell'ordinario svolgimento delle funzioni giudiziarie - già nel corso dell'istruttoria per la dispensa dal servizio - oltre che rispondere ad un'esigenza cautelare, è suscettibile di determinare risparmi per l'Erario. Infatti, oltre all'assenza di profili di onerosità derivanti dall'introduzione della norma in esame, vengono evidenziati gli effetti positivi determinati dal nuovo regime che prevede l'applicabilità del collocamento d'ufficio, in aspettativa per il magistrato nelle more della definizione della procedura di dispensa.

Viene precisato che il magistrato invece di continuare a godere - come avviene attualmente - dell'intero trattamento economico (compresi eventuali scatti di valutazione e progressione economica) avrà diritto all'erogazione dell'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo,

perdendo, in aggiunta, il diritto alla corresponsione della speciale indennità prevista dall'art. 3 della legge n. 27/1981, in analogia a quanto è previsto dall'art. 3, comma 2, del regio decreto legislativo n. 511/1946 e in conformità regime dell'aspettativa per infermità regolato dall'art. 68 del T. U impiegati civili dello Stato.

Con riferimento, inoltre, alla sostituzione da parte di altro magistrato negli affari assegnati al collega collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, la relazione tecnica segnala che tale misura rientra tra quelle di carattere organizzativo e manageriale che possono essere poste in essere, in via immediata e, comunque, temporanea, dal Capo dell'ufficio giudiziario nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e secondo le regole di efficiente gestione e redistribuzione dei carichi di lavoro dei magistrati appartenenti all'organico del medesimo ufficio.

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito si limita a ribadire il contenuto delle modifiche apportate alla disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale e la neutralità della norma, confermate dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 10

Corsi di formazione per funzioni direttive e semidirettive

La norma reca specifiche modifiche alla disciplina dei corsi di formazione per magistrati giudicanti e requirenti organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, di cui agli artt. 2 e 26-*bis*, del D.lgs. n. 26/2006. In particolare viene disposto che:

- la Scuola sia preposta non solo - come previsto nel testo vigente del suddetto art. 2 - all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al conferimento degli incarichi direttivi, ma anche all'organizzazione di quelli per gli incarichi semidirettivi [comma 1, lett. *a*), n. 1];
- i suddetti corsi siano finalizzati anche all'acquisizione delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici [comma 1, lett. *a*), n. 3];
- i suddetti corsi abbiano la durata di almeno otto settimane, anche non consecutive, e debbano includere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite (comma 1, lett. *c*)).
- specifici corsi di formazione (con contenuti relativi a gestione di organizzazioni complesse e di sistemi informatici) sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semi direttiva (comma 1, lett. *b*)).

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito afferma che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, UdV. 1.2 "Giustizia civile e penale", Azione – Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura, che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo e che vengono annualmente assegnate al bilancio della Scuola, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle attività formative per la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi e semidirettivi, ritenendo che tali oneri possano essere gestiti anche in termini di una migliore allocazione delle risorse. La relazione tecnica assicura l'adeguatezza degli stanziamenti relativi alle spese per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura sia in termini di strutture che di personale. La relazione tecnica ribadisce, pertanto, che tali adempimenti potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che le modifiche alla disciplina delle attività di formazione esercitate dalla Scuola superiore della magistratura potranno essere attuate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (che vengono indicati in euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024), appare opportuno che vengano comunque forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la congruità di tali risorse: ciò con particolare riguardo a specifiche novelle introdotte alla suddetta disciplina.

Trattasi, in particolare, delle modifiche che prevedono l'organizzazione anche dei corsi di formazione finalizzati al conferimento di incarichi semidirettivi [comma 1, lett. a), n. 1], la finalizzazione di tali corsi anche all'acquisizione di competenze di tipo statistico [comma 1, lett. a), n. 3], gestionale e informatico (comma 1, lett. h)), nonché la durata minima di tre settimane dei corsi e la previsione di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite (comma 1, lett. c)). Con riferimento a tali nuovi adempimenti, infatti, andrebbero forniti sia una stima dei corrispondenti oneri sia dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che le disponibilità

derivanti da rimodulazione delle risorse stanziare siano idonee a compensare gli oneri medesimi.

ARTICOLO 11

Modifiche in materia di illeciti disciplinari dei magistrati

La norma reca modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 109 del 2006 in materia di illeciti disciplinari dei magistrati. In particolare, la norma interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo, introducendo nuove ipotesi di illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (comma 1, lett. *a*) e sull'articolo 12 disciplinante il relativo quadro sanzionatorio (comma 1, lett. *b*).

Viene, altresì, inserito l'art. 3-*ter*, che prevede che l'illecito disciplinare relativo al reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni¹² è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'art. 37, comma 5-*bis*, del DL n. 98/2011 (come modificato dall'articolo 11¹³) è stato rispettato (comma 1, lett. *a-ter*).

Viene, inoltre, inserito il nuovo articolo 25-*bis*, che introduce e disciplina l'istituto della riabilitazione del magistrato sottoposto a sanzione disciplinare (comma 1, lett. *c*).

Nello specifico si prevede che la condanna che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare perda ogni effetto trascorsi un numero di anni fissato in ragione della sanzione comminata (tre anni e cinque anni rispettivamente in caso di ammonimento o censura) e a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva [comma 1, lett. *c*], cpv. Art. 25-*bis*, commi 1 e 2]. Il CSM stabilisce forme e modi per l'accertamento delle condizioni dettate per la riabilitazione [comma 1, lett. *c*], cpv. Art. 25-*bis*, comma 4].

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento per le parti ancora riferibili al testo in esame, ribadisce il contenuto delle norme e ne evidenzia la natura precettiva ed ordinamentale, precisando che queste non hanno alcun rilievo sotto il profilo finanziario.

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito ribadisce il contenuto delle modifiche apportate al testo, confermando la natura ordinamentale e precettiva dell'articolo e precisando che non sono rilevabili effetti negativi per la finanza pubblica dall'applicazione della predetta norma.

¹² Di cui all'art 2, comma 1, lett. q),

¹³ Cfr. *Infra*.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerate la natura ordinamentale delle norme e la conseguente neutralità finanziaria delle stesse, evidenziate dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 12

Modifiche al decreto legislativo n. 160/2006

La norma interviene sul D.lgs. n. 160/2006, recante la disciplina dell'accesso in magistratura e della progressione economica e di funzioni dei magistrati, novellando le disposizioni in materia di concorsi, di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa e di limiti di età per il conferimento di funzioni direttive. La norma, in particolare, agisce sulle seguenti disposizioni del suddetto decreto legislativo:

- art. 1, comma 1, che nel testo vigente dispone che il concorso per il reclutamento dei magistrati ordinari sia bandito con cadenza annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, aggiungendo che tale procedura di reclutamento sia disposta, anche, in ragione dello stanziamento deliberato [comma 1, lett. *a*-bis), n. 1];
- art. 3, comma 1, espungendo il riferimento alla “cadenza di norma annuale” dei concorsi per reclutamento dei magistrati ordinari (comma 1, lett. *a*-ter)).

La norma interviene, inoltre, sul comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo, che disciplina il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nel corso della carriera, prevedendo, tra l'altro che, in ogni caso, il passaggio possa essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal CSM (comma 1, lett. *b*)).

Viene, altresì, esteso¹⁴ il limite di età previsto a normativa vigente per l'assunzione delle sole funzioni direttive di cui ai commi da 10 a 13¹⁵ dell'art. 10 del suddetto decreto legislativo anche alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (di cui al comma 14 dell'art. 10) e alle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (di cui al comma 15 dell'art. 10). Anche per l'assunzione di tali funzioni è necessario che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, gli aspiranti assicurino almeno quattro anni di servizio, anziché tre anni, prima della data di collocamento in pensione. Inoltre, viene estesa la disciplina sui limiti di età anche alle ipotesi (attualmente non contemplate) di

¹⁴ Modificando l'art. 35, comma 1, del suddetto decreto legislativo.

¹⁵ Trattasi delle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, delle funzioni direttive giudicanti e requirenti elevate di primo grado e delle funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale.

conferimento delle funzioni direttive apicali giudicanti e requirenti di legittimità. In tal caso si prevede che al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, gli aspiranti assicurino almeno due anni di servizio prima della data di collocamento in pensione (comma 1, lett. c)).

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento per le parti ancora riferibili al testo in esame [comma 1, lett. b) e c)], afferma che tali disposizioni hanno natura precettiva e non incidono su aspetti economici suscettibili di rilievo per la finanza pubblica.

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito ribadisce la natura ordinamentale nonché la neutralità finanziaria della disposizione.

Con riguardo al comma 1, lett. a-bis) la relazione tecnica afferma che all'organizzazione dei concorsi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio del Ministero della giustizia, a legislazione vigente con particolare riferimento al capitolo 1461 pg. 7 sul quale gravano le spese per il funzionamento del concorso in magistratura che prevede uno stanziamento di euro 878.069 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024. Lo stanziamento di questo capitolo potrà essere incrementato con la riassegnazione degli ulteriori contributi dovuti per il possibile aumento delle domande di partecipazione al concorso in magistratura. Il predetto contributo è stato fissato nella misura forfettaria di euro 50 con decreto ministeriale del 16 settembre 2014 che ha stabilito altresì le modalità di versamento dello stesso. Inoltre, la relazione tecnica evidenzia che la copertura complessiva degli oneri derivanti dall'organizzazione del concorso per l'accesso in magistratura potrà essere assicurata dagli stanziamenti sul capitolo 1461 p.g. 4 "Missioni all'interno" e p.g. 14 "Spese per acquisto di cancelleria, stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti" pari rispettivamente ad euro 806.223 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 e ad euro 1.265.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, lett. b), andrebbe acquisita la valutazione del Governo al fine di verificare che l'approntamento e lo svolgimento dei corsi di qualificazione professionale previsti dalla norma ai fini del perfezionamento del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti possano essere disposti in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 13

Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 160/2006

La norma sostituisce i commi 6 e 7 dell'art. 1 del D.lgs. n. 106/2006. Le disposizioni introdotte prevedono che:

- il procuratore della Repubblica predisponga il progetto organizzativo dell'ufficio con il quale determina le relative misure che tengano conto, tra l'altro, dell'utilizzo efficiente delle risorse (tecnologiche, umane e finanziarie) disponibili; i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti; i criteri di assegnazione e revoca dei procedimenti; i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario; i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane non ne consenta la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi (comma 1, cpv. comma 6).

Il testo vigente del comma 6 dell'art. 1 del D. lgs. n. 106/2006 prevede che il procuratore della Repubblica determini: i criteri di organizzazione dell'ufficio; i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio; le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;

- il progetto organizzativo dell'ufficio sia adottato¹⁶ ogni quattro anni. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga quello nuovo (comma 1, cpv. comma 7).

Il testo vigente del comma 7 dell'art. 1 del D. lgs. n. 106/2006 prevede che i provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di organizzazione dell'ufficio devono essere trasmessi al CSM.

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa è diretta a contemperare e superare le criticità del sistema per trovare una sinergia comune tra magistrati, professionisti e dirigenti per l'elaborazione e la conduzione di un progetto di lavoro comune. La flessibilità e la collaborazione di ciascuna categoria consentono di eliminare automatismi e discrezionalità per ottimizzare i risultati prefissatisi, anche attraverso la specializzazione dei magistrati su materie individuate così da velocizzare i carichi di lavoro e smaltire l'arretrato. La disposizione, pertanto, pur se di natura ordinamentale, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili. La relazione tecnica afferma, inoltre, che l'attività dei magistrati inseriti in gruppi di lavoro interni all'ufficio (comma 1, cpv. comma 6) sarà svolta nell'ambito della gestione ordinaria

¹⁶ Il progetto è approvato dal CSM.

delle attività delle procure secondo compiti a cui gli stessi sono istituzionalmente deputati, e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendosi la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerate la natura ordinamentale delle norme e la loro neutralità finanziaria, evidenziate dalla relazione e tecnica.

Si prende atto, in particolare, di quanto riferito dalla stessa relazione tecnica circa gli effetti prevedibilmente favorevoli per la finanza pubblica, ancorché allo stato non quantificabili, derivanti dalle misure organizzative del lavoro dell'ufficio del Procuratore della Repubblica introdotte dalla norma.

Con riferimento specifico ai gruppi di lavoro interni all'ufficio (comma 1, cpv. comma 6), la cui costituzione è espressamente subordinata dalla norma alla disponibilità di risorse umane, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica. Questa, al riguardo riferisce che la costituzione di tali gruppi di lavoro non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendosi la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati ai relativi componenti. In proposito andrebbe chiarito se che tale esclusione sia espressamente disposta anche in via normativa.

ARTICOLO 14

Disposizioni in materia di programmi di gestione e interventi per garantire l'efficienza degli uffici giudiziari

Normativa vigente. L'art. 37 del DL n. 98/2011, come da ultimo modificato dall'art. 35-*bis*, comma 1, lett. *a*), del DL n. 152/2021, impone ai capi degli uffici giudiziari di redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma per la gestione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina: gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso (comma 1, lett. *a*)); gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa (comma 1, lett. *b*)); per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura (comma 1, lett. *b-bis*)). A tale disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma reca una serie di modifiche all'art. 37 del DL n. 98/2011, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie prevedendo puntuali compiti per i capi degli uffici giudiziari per assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento degli eventuali procedimenti arretrati.

In particolare viene previsto che:

- al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, il capo ufficio ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro [comma 1, lett. b), cpv. 5-bis];
- al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, o comunque a fronte di andamenti anomali, il capo dell'ufficio ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative [comma 1, lett. b), cpv. 5-ter];

Vengono, inoltre, previsti specifici obblighi di segnalazione al capo dell'ufficio per i presidenti di sezione [comma 1, lett. b), cpv. 5-quater].

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, per le parti ancora riferibili al testo in esame, riferisce che la disposizione ha natura direttamente precettiva ed è caratterizzata da un significativo *input* manageriale, affidando alle capacità organizzative del capo dell'ufficio la redistribuzione del lavoro e dei carichi di arretrato tra i magistrati assegnati alla struttura, creando un *pool* dedicato allo smaltimento degli affari pendenti senza che la gestione delle incombenze e attività a queste connesse comporti aggravii per l'ufficio. La relazione tecnica afferma che, pertanto, gli adempimenti derivanti dalla disposizione in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito si limita a ribadire il contenuto delle modifiche apportate dall'emendamento e conferma quanto riferito dalla relazione tecnica originaria in merito alla natura ordinamentale e alla neutralità finanziaria della norma.

In merito ai profili di quantificazione, considerato il tenore essenzialmente ordinamentale delle novelle apportate dalla norma in esame alle disposizioni vigenti per la velocizzazione dei procedimenti giudiziari, non si formulano osservazioni. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle norme.

ARTICOLO 15

Eleggibilità dei magistrati

La norma detta disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

In particolare, si prevede che i suddetti magistrati non siano eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le suddette disposizioni si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale (comma 1). Le medesime disposizioni non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale (comma 2). Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico e si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo (comma 3). Non sono, in ogni caso, eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni (comma 4). I magistrati non possono assumere le suddette cariche, se al momento in cui sono indette le elezioni sono componenti del CSM o lo sono stati nei due anni precedenti (comma 5).

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito riferisce che la norma reca modifiche che incidono su aspetti ordinamentali e precettivi diretti ad inserire rigide limitazioni al transito tra la funzione giurisdizionale e quella politica eliminando le negative ricadute riscontrate in casi di commistione tra le stesse, per garantire la necessaria trasparenza ed imparzialità tanto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale che nello svolgimento di compiti e doveri connessi e collegati al mandato elettorale e/o all'espletamento di incarichi presso organi politici. Pertanto, considerata la natura degli interventi proposti, la relazione tecnica non rileva profili negativi per la finanza pubblica. La relazione tecnica segnala, altresì, che il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni (comma 4) comporta eventuali risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, riferite anche dalla relazione tecnica.

Si prende atto, inoltre, di quanto evidenziato dalla medesima relazione tecnica circa gli eventuali risparmi di spesa - peraltro al momento non quantificabili - derivanti dal ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni (comma 4) ai fini dell'eleggibilità dei magistrati presso organi di rappresentanza politica.

ARTICOLO 16

Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale

La norma dispone che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possano assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni (comma 1).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che la disposizione, di natura ordinamentale, stabilisce le modalità di assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati, realizzando uno degli obiettivi della riforma tesa a definire con maggiore trasparenza le funzioni e i compiti del magistrato e, pertanto non presenta riflessi di carattere finanziario.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni comporta eventuali risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, riferite anche dalla relazione tecnica.

Si prende atto, inoltre, di quanto evidenziato dalla medesima relazione tecnica circa gli eventuali risparmi di spesa - peraltro al momento non quantificabili - derivanti dal ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni ai fini dell'assunzione, da parte dei magistrati, di incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

ARTICOLO 17

Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale

La norma prevede che l'aspettativa sia obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'art. 58, secondo comma, del DPR n. 3/1957, in base al quale "l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo". Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati nell'art. 81, del D.lgs. n. 267/2000 (incarichi di vertice presso organi politici degli enti locali¹⁷) i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio (comma 1).

La relazione tecnica, relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa prevede l'aspettativa obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta, altresì, il collocamento fuori ruolo del magistrato, istituto che permette la conservazione del posto all'interno dell'organico della magistratura, pur non consentendo la copertura dello stesso attraverso nuovi concorsi assunzionali né la copertura della sede, in quanto il predetto posto viene reso indisponibile. La disposizione, pertanto, non rileva sotto il profilo finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che il collocamento fuori ruolo del magistrato incaricato di funzioni politiche di governo comporta l'indisponibilità del posto in organico per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico, si evidenzia che tale condizione di "indisponibilità" non si evince dalla formulazione letterale dell'art. 58, secondo comma, del DPR n. 3/1957 - cui

¹⁷ Sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province.

la norma in esame rinvia – che si limita a disporre che sia lasciato “scoperto” un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Riguardo a tale profilo andrebbe quindi acquisita la valutazione del Governo, al fine di escludere eventuali spese connesse alla disponibilità dei posti in questione ai fini di eventuali assunzioni.

ARTICOLO 18

Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti

La norma prevede che magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella Regione in cui ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura (comma 1).

I suddetti magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie (comma 1-*bis*). Il suddetto ricollocamento in ruolo è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi (comma 2). I suddetti limiti e divieti hanno una durata triennale (comma 3).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, per le parti ancora riferibili al testo in esame, ne ribadisce il contenuto e riferisce che sotto il profilo finanziario le disposizioni introdotte, stante la natura precettivo-attuativa, non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito, ribadisce il contenuto delle modifiche apportate dall'emendamento e conferma che sotto il profilo finanziario le disposizioni introdotte, stante la natura precettivo-

attuativa, non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, considerato che non si prevedono mutamenti dei trattamenti economici ordinari.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, confermate dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 19

Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi politici di governo di enti territoriali

La norma prevede che i magistrati¹⁸ che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. La collocazione può avvenire, in posizione di fuori ruolo, in un ruolo separato e senza poter assumere incarichi direttivi, anche presso l'Avvocatura dello Stato. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri (comma 1). Le norme si applicano alle cariche assunte dopo la data di entrata in vigore della legge (comma 2).

La relazione tecnica, relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito, si limita a ribadire il contenuto della norma precisando che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza il trattamento economico spettante ai magistrati sopraindicati, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹⁸ Ordinari, amministrativi, contabili e militari.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede espressamente che il ricollocamento dei magistrati al termine dello svolgimento di mandati elettivi presso organi di rappresentanza politica nazionale, regionale o europea o incarichi politici di governo in enti territoriali, sia effettuato, tra l'altro, in posizione di fuori ruolo presso specifici organi amministrativi e che tale ricollocamento non debba determinare l'emergere di posizioni soprannumerarie presso le suddette amministrazioni. In tal caso, inoltre, nella dotazione organica della magistratura di appartenenza viene disposto il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego.

Tanto premesso, tenuto conto della possibilità riconosciuta dalla norma di "ricollocazione" fuori ruolo, sarebbero utili elementi di valutazione volti ad escludere problemi di carattere organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dal ricollocamento, suscettibili di tradursi in eventuali effetti finanziari, sia pur indiretti.

Nulla da osservare in merito all'ipotesi in cui i suddetti magistrati vengano ricollocati nei ruoli della magistratura per lo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, da tale ricollocamento non devono derivare posizioni soprannumerarie.

ARTICOLO 20

Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi

La norma, modificata in Commissione di merito¹⁹, prevede che i magistrati²⁰ collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno, decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero di appartenenza o presso l'avvocatura dello Stato, in un ruolo separato, o presso altre amministrazioni senza che derivino posizione soprannumerarie, oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio. In alternativa possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo

¹⁹ L'articolo 19 è stato integralmente sostituito per effetto dell'approvazione di un emendamento del Governo (Em. 19.10) e di un subemendamento di iniziativa parlamentare sostitutivo dei commi 1 e 2 (Em. 0.19.10.29).

²⁰ Ordinari, amministrativi, contabili e militari.

svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti (comma 1). I suddetti magistrati²¹ non eletti²² che hanno ricoperto incarichi politici di governo, di assessore regionale o comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. La collocazione può avvenire, in posizione di fuori ruolo, in un ruolo separato e senza poter assumere incarichi direttivi, anche presso l'Avvocatura dello Stato. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri (comma 2). Le disposizioni si applicano agli incarichi assunti dopo la data di entrata in vigore della legge.

L'articolo in esame, nel testo derivante dall'approvazione di un emendamento d'iniziativa parlamentare, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede espressamente che i magistrati, al termine dello svolgimento di incarichi di alta amministrazione ministeriale o di incarichi politici di governo nazionali, regionali o comunali, siano collocati fuori ruolo presso specifiche pubbliche amministrazioni indicate dalla norma ovvero siano ricollocati in ruolo e destinati allo svolgimento di attività non giurisdizionali (commi 1 e 2). Il collocamento in posizione di fuori ruolo non deve determinare l'emergere di posizioni soprannumerarie presso le amministrazioni destinatarie del relativo personale di magistratura.

Tanto premesso, si evidenzia che, con riguardo all'ipotesi di collocamento fuori ruolo, l'indisponibilità nella dotazione organica della magistratura di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego, viene espressamente previsto (comma 2) con esclusivo riferimento ai magistrati già svolgenti incarichi di governo. Al fine di

²¹ Ordinari, amministrativi, contabili e militari.

²² Per i magistrati che abbiano ricoperto i suddetti incarichi con mandato elettivo si rinvia all'articolo 16 (Cfr. *Supra*).

verificare la neutralità finanziaria della norma, andrebbero forniti elementi di valutazione volti a confermare la predetta indisponibilità anche con riferimento all'ipotesi dei magistrati già svolgenti incarichi di alta amministrazione anziché incarichi di governo.

In ogni caso, come già evidenziato con riguardo all'articolo 19 (Cfr. *Supra*), tenuto conto della possibilità riconosciuta dalla norma di ricollocazione fuori ruolo, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere problemi di carattere organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dal ricollocaimento, suscettibili di tradursi in eventuali effetti finanziari, sia pur indiretti.

ARTICOLO 21

Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura

La norma modifica articolo 1 della legge n. 195/1958 che stabilisce il numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura. Il numero complessivo dei componenti elettivi è elevato da ventiquattro a trenta, di cui venti magistrati ordinari, in luogo degli attuali sedici, e dieci eletti dal Parlamento, in luogo degli attuali otto. Le norme precisano che all'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità e che i magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.

La relazione tecnica recata dal testo originario del provvedimento afferma che all'aumento dei componenti non corrisponde una maggiore esposizione finanziaria, tenuto conto, da un lato, del risparmio di spesa riscontrabile dall'insieme delle considerazioni svolte al successivo articolo 37, cui si rimanda, e, dall'altro, della possibilità di fronteggiare eventuali oneri aggiuntivi attraverso le risorse stanziare nell'autonomo bilancio del CSM idonee a garantirne la copertura.

A titolo esemplificativo si stima che l'onere annuo medio previsto per la modifica del numero dei componenti sia pari ad euro 874.549,72, calcolato valutando un onere di 98.637,43 euro per ciascun ulteriore componente togato²³ e 240.000 euro per ciascun ulteriore componente laico. La relazione tecnica evidenzia che per la stima sono stati utilizzati gli stessi parametri medi indicati nell'articolo 36 del presente provvedimento e che tale onere è ampiamente inferiore ai risparmi stimati con riferimento alle norme recate dall'articolo 37 già citato.

²³ Il dato di 98.637,43 euro è determinato sottraendo a 240.000 euro (tetto retributivo per i dipendenti pubblici) la spesa media sostenuta per la retribuzione di un magistrato eletto al CSM che l'articolo 37 quantifica in 141.362,57 euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme recano effetti onerosi che, in virtù di quanto indicato dalla RT, risulterebbero ampiamente inferiori ai risparmi derivanti da altre norme del provvedimento, in particolare dall'articolo 37, alla cui scheda si rinvia.

Più specificamente, l'onere è quantificato dalla relazione tecnica in 874.549,72 euro (presumibilmente a decorrere nel corso del 2022, qualora l'iter del provvedimento in esame si concluda, appunto, nel corrente anno), a causa dell'incremento di 6 unità del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. Si rileva, inoltre, che tale onere - puntualmente quantificato sulla base di parametri esplicitati dalla relazione tecnica riferita all'articolo 37 - viene indicato nella relazione tecnica, ma non dalle disposizioni in esame, che non esplicitano la predetta spesa e il relativo sviluppo temporale né la relativa modalità di copertura. Sul punto appare necessario acquisire la valutazione del Governo.

Con particolare riguardo alle modalità di copertura si rileva che la RT - pur considerando i risparmi di cui all'articolo 37 ampiamente sufficienti - fa riferimento non solo ai risparmi di spesa generati dal provvedimento in esame, ma anche alla "possibilità di fronteggiare eventuali oneri aggiuntivi attraverso le risorse stanziare nell'autonomo bilancio del CSM". Trattandosi peraltro di spese di personale, di carattere permanente e obbligatorio, in ordine all'idoneità del rinvio a tale modalità di copertura andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

ARTICOLO 23

Sezione disciplinare del CSM

La norma apporta modifiche alla disciplina della composizione della sezione disciplinare del CSM recata dall'articolo 4 della legge n. 195/1958. Le modifiche, tra l'altro, prevedono che il numero dei componenti supplenti della sezione disciplinare del CSM sia elevato da 4 a 5.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e non presentano riflessi di carattere finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme incrementano il numero dei soli componenti supplenti della sezione disciplinare del CSM.

ARTICOLI 25 e 26

Selezione dei magistrati addetti alla segreteria del CSM

La norma riformula articolo 7 della legge n. 195/1958 che tratta della segreteria del Consiglio superiore della magistratura. In particolare il nuovo testo, tra l'altro, dispone:

- che il magistrato che dirige la segreteria e il magistrato che lo coadiuva siano qualificati, rispettivamente, segretario generale e vicesegretario generale. Si prevede che i magistrati in questione siano collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico e che l'assegnazione alla segreteria, nonché la successiva ricollocazione nel ruolo, sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio (articolo 25, comma 1, capoverso articolo 7, commi 1 e 2);
- l'abrogazione implicita delle disposizioni che destinano alla segreteria 14 dirigenti di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale, da selezionare con concorso pubblico. Tali norme, recate dalla vigente formulazione dell'articolo 7 della legge n. 195/1958 non sono riprodotte nel testo in esame.

Secondo quanto sottolineato nella relazione illustrativa si tratterebbe di una norma mai attuata; la stessa relazione ricorda che allo svolgimento di quei compiti, sono in generale sempre stati, invece, destinati magistrati collocati fuori ruolo;

- che il CSM possa assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito ad ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura (articolo 25, comma 1, capoverso articolo 7, comma 4);

- che, ove ai magistrati sopra indicati siano riconosciute indennità, queste sono erogate nel rispetto del limite retributivo fissato per i dipendenti pubblici²⁴ (articolo 25, comma 1, capoverso articolo 7, comma 5).

Si prevede, inoltre, la riformulazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. Il decreto tratta dell'istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura mentre l'articolo 3 detta le norme concernenti i contratti di collaborazione continuativa. Il nuovo testo conferma la facoltà del CSM. di stipulare contratti di collaborazione continuativa, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, tuttavia tali contratti possono riguardare fino a trentadue unità, in luogo delle ventisei previste attualmente. Si prevede, inoltre, che qualora i collaboratori siano pubblici dipendenti, questi sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità - in luogo delle dieci previste dalle norme in vigore - in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza (articolo 26, comma 1, capoverso articolo 3, commi 1, 2 e 3).

Ulteriori norme, tutte innovative della legislazione vigente, sono introdotte nel citato articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 e prevedono:

- che il CSM., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa ai fini di conferire l'incarico ad uno o più dei componenti assegnati alla segreteria di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 sopra descritto (articolo 26, comma 1, capoverso articolo 3, comma 4);
- che i dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sopra descritto, selezionati mediante le procedure concorsuali, siano posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza (articolo 26, comma 1, capoverso articolo 3, comma 5);
- che il CSM., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, possa stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche l'incarico di componente esterno all'Ufficio studi e documentazione, previsto e regolato dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. Si prevede che qualora i professori e ricercatori universitari in oggetto siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo in aspettativa o comando, senza alcun onere

²⁴ Come fissato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

economico per l'amministrazione di appartenenza. I tempi ed i modi di svolgimento delle prestazioni, nonché il relativo compenso, sono definiti all'atto della sottoscrizione del contratto (articolo 26, comma 1, capoverso articolo 3, commi 6, 7 e 8).

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione interviene sulle norme della legge 24 marzo 1958, n. 195, che disciplinano la composizione della segreteria del CSM e chiarisce che la norma oggetto di modifica deve essere letta in combinato con quella inerente l'istituzione del ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi dell'autorità, vale a dire il D.Lgs. 14 febbraio 2000, n. 37, il quale all'articolo 1 ha previsto una dotazione organica di 230 unità con corrispondente riduzione del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia.

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, evidenzia che l'assegnazione di componenti esterni alla segreteria del CSM avviene nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio del Consiglio superiore della magistratura e che, nel caso di riconoscimento ai magistrati (segretario, vice e collaboratori) di indennità, vige sempre il limite massimo onnicomprensivo previsto dall'articolo 13 del decreto legge n. 66/2014.

La relazione tecnica afferma, poi, che la disposizione che ha natura precettiva e ordinamentale prevede adempimenti ed attività per garantire il pieno funzionamento dell'organo di autogoverno che non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che qualsiasi incarico di collaborazione sarà conferito nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio del CSM e nel limite della dotazione organica rimasta invariata anche a seguito degli aumenti di unità con contratti di collaborazione continuativa. La relazione tecnica conferma che l'assegnazione di componenti esterni, di cui all'articolo 25, comma 1, capoverso articolo 7, comma 4, nonché i predetti incarichi di collaborazione potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle predette collaborazioni esterne, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione. A tal fine si rappresenta che l'affidamento di incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, magistrali ed estranei all'ordine giudiziario ed al CSM, nonché ad enti o istituti di ricerca pubblici o privati è già previsto dall'articolo 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC) e dall'articolo 3 del D.lgs. 37/2000 in materia di stipula di contratti di collaborazione continuativa, assicurando la sostenibilità degli oneri relativi a tali incarichi mediante l'utilizzo delle risorse già stanziare per tali finalità all'interno del bilancio del CSM e nel limite dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione 6 "Giustizia" - Programma 8 - Autogoverno della magistratura - Azione: "Garanzia dell'autonomia e indipendenza

dell'ordine giudiziario", capitolo di bilancio 2195 "Somme da assegnare al Consiglio superiore della magistratura", che reca, uno stanziamento di euro 32.500.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022 - 2024. Al riguardo, si assicura la piena sostenibilità finanziaria del presente articolo, attesa l'esiguità del numero di risorse umane che verranno destinate al CSM, da assumere con contratti di collaborazione continuativa per il più proficuo funzionamento della segreteria e del settore studi, prevedendo comunque un efficiente monitoraggio del costo di lavoro come previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale provvederà il Segretario generale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce, fra l'altro, che alla segreteria del CSM siano assegnati 18 componenti esterni, alcuni dei quali potrebbero essere magistrati in posizione di fuori ruolo, in luogo dei 14 dirigenti attualmente previsti ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 195/1958. Si rileva, inoltre, che le norme in esame ampliano la facoltà del CSM di stipulare contratti di collaborazione e il numero dei pubblici dipendenti, eventualmente titolari di tali contratti, da collocare fuori ruolo. A fronte di tali facoltà assunzionali la relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri, richiamando, da un lato, risorse già stanziare in bilancio e assumendo, per altro verso, che gli incarichi "potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle predette collaborazioni esterne, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione".

Tanto premesso, appaiono necessari ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare l'effettiva possibilità di esercitare le predette facoltà ad invarianza di risorse.

Ciò in considerazione, tra l'altro, della natura pluriennale dei contratti in questione (fino a sei anni), per far fronte ai quali occorrerebbe garantire una disponibilità di risorse di equivalente estensione temporale mediante rimodulazione della spesa corrente.

Si osserva inoltre che la relazione tecnica esclude oneri anche rilevando l'esiguità delle risorse umane destinate alla segreteria del CSM e l'attività di monitoraggio della spesa svolta dal Segretario generale: tali considerazioni sembrerebbero quindi indicare la possibilità di oneri, sia pur fronteggiabili con le risorse indicate.

Allo stesso modo, andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo agli effetti finanziari derivanti dal riconoscimento ai magistrati (segretario, vice e collaboratori) di indennità previste dal testo in esame, in relazione alle quali la relazione tecnica sottolinea la vigenza del limite alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 66/2014: poiché peraltro tale norma non fissa un limite per la spesa dell'amministrazione pubblica bensì un limite alla percezione di retribuzioni, andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti ad escludere effetti onerosi.

ARTICOLO 27

Ufficio studi e documentazione del CSM

La norma integrano articolo 7-*bis* della legge n. 195/1958 che tratta dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura. Le integrazioni, tra l'altro, prevedono di reclutare fino a 12 componenti esterni, nei limiti delle risorse finanziarie proprie, mediante procedura selettiva. I componenti sono reclutati tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità; gli avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno 10 anni o i professori e ricercatori universitari. I magistrati sono collocati in posizione di fuori ruolo, mentre i professori e ricercatori sono posti in aspettativa obbligatoria e gli avvocati sono sospesi dall'esercizio della professione. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni.

Qualora ai magistrati siano riconosciute indennità, queste rilevano ai fini del raggiungimento limite alle retribuzioni da corrispondere ai dipendenti pubblici.

La relazione tecnica, sviluppando considerazioni analoghe a quelle esposte con riferimento alle norme recate dall'articolo 25, segnala che costituisce una mera facoltà la previsione di conferire i dodici incarichi ad esterni e che tale facoltà potrà essere esercitata nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti da tali incarichi, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione.

La relazione tecnica evidenzia che, nel caso di riconoscimento ai magistrati di indennità, vige sempre il limite massimo onnicomprensivo previsto dall'articolo 13 del decreto legge n. 66/2014.

La relazione tecnica segnala che l'affidamento di incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, magistrati ed estranei all'ordine giudiziario ed al CSM, nonché ad enti o istituti di ricerca pubblici o privati è già previsto dall'articolo 28 del Regolamento di amministrazione

e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC), assicurando la sostenibilità degli oneri relativi a tali incarichi mediante l'utilizzo delle risorse già stanziare per tali finalità all'interno del bilancio del CSM e nel limite dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione 6 "Giustizia" - Programma 8-Autogoverno della magistratura -Azione: "Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario", capitolo di bilancio 2195 "Somme da assegnare al Consiglio superiore della magistratura, che reca uno stanziamento di euro 32.500.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022 - 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame, fra l'altro, stabilisce che all'Ufficio studi e documentazione possano essere assegnati fino a 12 componenti esterni, alcuni dei quali potrebbero essere magistrati in posizione di fuori ruolo, mentre la legislazione vigente non contemplava questa possibilità. A fronte di tali facoltà assunzionali la relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri richiamando, per un verso, il limite di risorse già stanziare nel bilancio del CSM e assumendo, per altro verso, che gli incarichi "potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle predette collaborazioni esterne, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione".

Tanto premesso, appaiono necessari ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare l'effettiva possibilità di esercitare le predette facoltà ad invarianza di risorse. Ciò in considerazione, tra l'altro, della natura pluriennale dei contratti in questione (fino a sei anni), per far fronte ai quali occorrerebbe garantire una disponibilità di risorse di equivalente estensione temporale mediante rimodulazione della spesa corrente.

Allo stesso modo, andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo agli effetti finanziari derivanti dalla facoltà di riconoscere ai magistrati assegnati all'Ufficio studi e documentazione eventuali indennità, in relazione alle quali la relazione tecnica sottolinea la vigenza del limite alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 66/2014: poiché peraltro tale norma non fissa un limite per la spesa dell'amministrazione pubblica bensì

un limite alla percezione di retribuzioni, andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti ad escludere effetti onerosi.

ARTICOLO 31

Componenti del CSM eletti dai magistrati

La norma modifica il sistema elettorale per la nomina dei componenti del Consiglio eletti dai magistrati, attualmente disciplinato dall'articolo 23 della legge n. 195/1958. Si prevede, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 20, l'incremento di 4 unità del numero dei membri togati che viene così elevato a 20.

Si prevede una riarticolazione dei collegi elettorali, così delineata: in luogo di tre collegi unici nazionali (uno per i magistrati che esercitano funzioni di legittimità, uno per i magistrati inquirenti ed uno per i magistrati giudicanti) si prevedono:

- un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale;
- 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero;
- 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione;
- un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi.

I collegi territoriali vengono composti aggregando "in continuità territoriale" distretti e se del caso circondari, per garantire che abbiano corpo elettorale tendenzialmente equivalente.

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni intervengono su aspetti ordinamentali della procedura di elezione dei membri togati del CSM ed incidono su norme regolamentari e di autogoverno rispetto alle quali non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 33

Modifiche in materia di convocazione delle elezioni per i membri togati del CSM

La norma interviene in materia di convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, di cui all'articolo 25 della legge n. 195/1958.

Le modifiche apportate, tra l'altro, prevedono:

- che l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione sia costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte mentre a legislazione vigente è costituito da tre magistrati effettivi e tre supplenti;
- che per la presentazione delle candidature non sia più richiesta alcuna sottoscrizione e, inoltre, essa possa avvenire anche con modalità telematiche;
- che le candidature debbano essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alla candidatura.
- che nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale;
- che i candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che il testo in esame incide su aspetti ordinamentali e precettivi connessi al sistema di elezione da parte dei magistrati dei membri togati del CSM garantendo meccanismi di selezione proporzionali basati su una maggior vicinanza e conoscenza tra elettori e candidati, sulla trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione nel rispetto dei dettami costituzionali, anche in tema di parità di genere. Considerato il carattere delle disposizioni,

dal punto di vista finanziario la relazione tecnica rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che:

- per quanto riguarda il potenziamento dell'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, la relazione tecnica rammenta che per le funzioni svolte in seno all'ufficio non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza, indennità o compenso comunque denominato;
- con riferimento al riconoscimento del trattamento di missione derivante dall'eventualità che i candidati estratti a sorte debbano recarsi in uffici giudiziari diversi da quelli di appartenenza per la promozione della propria candidatura, la relazione tecnica stima che, stante la limitatezza della casistica, l'onere sarà fronteggiabile con il ricorso alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si fa riferimento alle ordinarie risorse iscritte sul capitolo 1461 p.g. 4 "Missioni all'interno"; Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 32.3 - C.dR. Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: "Gestione comune dei beni e servizi", che reca uno stanziamento pari ad euro 806.223 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, con riguardo al riconoscimento del trattamento di missione ai candidati estratti a sorte, la relazione tecnica stima che, stante la limitatezza della casistica, l'onere sarà fronteggiabile con il ricorso a risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Come già rilevato per analoghe disposizioni, si evidenzia che l'entità di tale possibile onere non viene indicato né dalla norma né dalla RT mentre, per quanto riguarda le risorse adoperabili a copertura, la relazione tecnica si limita ad indicare il capitolo a tal fine utilizzabile. In proposito, pur considerando la probabile esiguità di tali effetti finanziari, sarebbe utile acquisire più puntuali elementi di valutazione.

ARTICOLO 37

Modifiche in materia di indennità dei componenti del CSM

La norma modifica l'articolo 40 della legge n. 195/1958 che tratta degli assegni e delle indennità spettanti ai componenti del CSM. Più in particolare è modificato il comma 4 che, a legislazione vigente, stabilisce che ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. Secondo le norme vigenti, inoltre, la misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità sono

determinati dal CSM, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità. Le modifiche stabiliscono che il CSM determini anche la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato e che tutte le somme erogate ai componenti del CSM non possano eccedere il limite massimo retributivo stabilito per i dipendenti pubblici²⁵.

La relazione tecnica segnala che la norma, che stabilisce che la misura dell'indennità spettante ai componenti del CSM sia valutata ai fini del raggiungimento del limite delle retribuzioni da corrispondere ai dipendenti pubblici, è suscettibile di determinare risparmi. Una quantificazione dei risparmi è possibile, in via prudenziale, considerando i dati riportati nei rendiconti finanziari del CSM, relativi alle spese di gestione approvate per gli esercizi 2016-2018, sostenute per le indennità di seduta, di missione e per le spese di viaggio. Da tali dati, riportati nella relazione tecnica allegata all'AC2681, risulta che gli attuali 24 membri del CSM percepiscono in media 89.166,67 euro di indennità di seduta e 66.944,44 euro a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione per un totale individuale di 156.111,11 euro. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che, dai dati riportati nei rendiconti del CSM, il trattamento economico dei componenti laici è di 180.000 euro mentre quello presumibile dei componenti togati è di 141.362,57. Ne consegue che il trattamento medio di ciascun componente laico è di 336.111,11 euro mentre quello dei togati è di 297.473,68 euro. Considerando un tetto retributivo di 240.000 euro, che il numero dei membri laici è pari a 8, mentre il numero dei componenti togati è pari a 16, si determina un risparmio di 1.688.467,73 euro. Tale risparmio (non scontato ai fini dei saldi *ndr*) garantisce la sostenibilità dell'onere recato dall'articolo 21.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la valutazione degli effetti finanziari effettuata dalla relazione tecnica e derivante dall'incremento del numero dei membri del CSM (articolo 21) e dal limite poste alla loro remunerazione (articolo in esame) risulta coerente con i dati ed i parametri indicati dalla stessa relazione tecnica. Quest'ultima evidenzia che tale risparmio garantisce la sostenibilità dell'onere recato dall'articolo 21, alla cui scheda si rinvia.

²⁵ Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

ARTICOLO 40

Delega al Governo in materia di Ordinamento giudiziario militare

La norma delega il Governo all'adozione²⁶ di uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la disciplina dell'ordinamento giudiziario militare (articoli da 52 a 75 del D.lgs. n. 66/2010) con la disciplina dell'ordinamento giudiziario, come riformata dai decreti legislativi che saranno adottati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37 (cfr. *Supra*). Per l'esercizio della suddetta delega vengono, tra gli altri, indicati i seguenti principi criteri direttivi:

- adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili (comma 2, lett. *a*));
- adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli (comma 2, lett. *b*));
- prevedere la riorganizzazione delle circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale (comma 2, lett. *c*));
- prevedere l'introduzione in ciascuna procura militare del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione per ogni ufficio di un posto di sostituto procuratore militare (comma 1, *c-bis*));
- prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il CSM, in quanto compatibili e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva (comma 2, lett. *d*));
- mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari (comma 2, lett. *e*)).

Gli schemi di decreto legislativo, tra l'altro, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3). Entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal comma 2, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati (comma 4). I decreti legislativi attuativi della delega provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare (comma 5).

²⁶ Entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, per le parti ancora riferibili al testo, ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste possiedono carattere ordinamentale che l'esercizio della delega comporterà l'adozione di disposizioni della medesima natura per le quali appaiono esclusi, anche in via meramente potenziale, effetti di carattere finanziario.

Con riguardo al principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lett. a), viene precisato che la sua attuazione comporta l'adozione di mere e consequenziali disposizioni di adeguamento e allineamento del trattamento giuridico dei magistrati militari a quello dei magistrati ordinari e per gli aspetti ivi previsti, in quanto applicabili, essendo del tutto esclusa, giacché non prevista neanche implicitamente, qualunque previsione integrativa o modificativa del vigente regime stipendiale dei magistrati militari. Tanto premesso la disposizione non presenta aspetti suscettibili di determinare impatti di carattere finanziario.

Analogamente, con riferimento al comma 2, lett. e), la relazione tecnica precisa che a normativa vigente la magistratura militare è magistratura speciale prevista dalla Costituzione (art. 103 Cost.) da sempre equiparata, per *status* giuridico ed economico, per garanzie di indipendenza e imparzialità, per i profili disciplinari e di carriera, a quella ordinaria.

Inoltre, in merito al comma 2, lett. d) viene evidenziato che per quanto riguarda le competenze economiche dei membri del Consiglio della magistratura militare, queste sono già equiparate a normativa vigente a quelle dei membri del CSM, benché attuate su capitoli di bilancio del Ministero della difesa. La relazione tecnica, inoltre, a conferma della neutralità finanziaria della disposizione assicura che i compensi attribuiti ai membri laici e togati del Consiglio della magistratura militare sono attualmente corrisposti nel limite del massimale onnicomprensivo di cui all'art. 13, del DL n. 66/2014.

In merito ai profili di quantificazione, al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, anche con riguardo alle modifiche approvate dalla Commissione di merito, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo con specifico riguardo alla portata finanziaria della disposizione che prevede l'aumento del numero (4 in più) dei componenti eletti del Consiglio della magistratura militare (comma 2, lett. d)).

ARTICOLO 42

Disposizioni finanziarie

La norma dispone che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame e dei decreti legislativi dallo stesso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1).

In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie (comma 2).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto osservato in relazione alle disposizioni in precedenza esaminate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 dell'articolo 42 prevede una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2, invece, in riferimento ai decreti legislativi che saranno adottati in attuazione delle disposizioni di delega, prevede che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.